

Codice A1604B

D.D. 26 marzo 2020, n. 112

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due nuovi pozzi potabili denominati Sportinia 1 - codice univoco TO-P-13191 e Sportinia 2 - codice univoco TO-P-13192, ubicati nel Comune di Sauze d'Oulx (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO N. DD-A16 112

DEL 26/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di due nuovi pozzi potabili denominati Sportinia 1 - codice univoco TO-P-13191 e Sportinia 2 - codice univoco TO-P-13192, ubicati nel Comune di Sauze d'Oulx (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

Al fine di implementare la risorsa idrica dell'acquedotto di Sportinia, nel Comune di Sauze d'Oulx (TO), la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) con gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (Soggetto Operativo di Gestione - SOG) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione - con nota in data 15 maggio 2018, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile tramite un pozzo denominato *Sportinia 1* e richiesta di conversione di un piezometro nel pozzo denominato *Sportinia 2*.

La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere al gestore di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua.

Le due opere - conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 - risultano così completate:

- *Sportinia 1*, ubicato nella particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 21, ad una quota altimetrica di circa 2.146 metri s.l.m., è profondo 12,00 metri, filtra tra -2,00 e -12,00 metri e servirà il sistema acquedottistico solo in periodo invernale, in soccorso alle sorgenti e ad incremento/alternanza al pozzo *Sportinia 2*, con una portata massima di 0,8 l/s, una portata media di 0,76 l/s, per un volume massimo annuo di 12.787 metri cubi;

- *Sportinia 2*, ubicato nella particella catastale n. 123 del foglio di mappa n. 21, ad una quota altimetrica di circa 2.151 metri s.l.m., è profondo 16,00 metri, filtra tra -4,00 e -16,00 metri e servirà il sistema acquedottistico solo in periodo invernale, in soccorso alle sorgenti e ad incremento/alternanza al pozzo *Sportinia 1*, con una portata massima di 1,5 l/s, una portata media di 0,76 l/s, per un volume massimo annuo di 23.976 metri cubi.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell'istanza, la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la S.M.A.T. S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo *Sportinia 1* ed alla conversione di un piezometro nel pozzo *Sportinia 2*, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalle due nuove captazioni sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 18 dicembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 325 del 17 dicembre 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due nuovi pozzi potabili *Sportinia 1* e *Sportinia 2*, ubicati nel medesimo Comune di Sauze d'Oulx (TO).

I due nuovi pozzi sono localizzati poco a monte della piana di Sportinia, in un settore morfologicamente articolato, con alternanza di ripiani sub-pianeggianti a forma prevalentemente allungata, separati tra loro da scarpate dolci. Il P.R.G.C. del Comune di Sauze d'Oulx identifica l'area in esame a destinazione agricola e non coinvolta dalla destinazione d'uso a piste sciistiche con impianti sportivi. L'areale è prevalentemente caratterizzato da copertura boschiva a lariceti e cembreti e non comprende zone a destinazione pastorale; in particolare, la carta dei comprensori a pascolo redatta dal Consorzio Forestale Alta valle di Susa indica che questo settore ricade nel comprensorio di pascolo del Tachier, che comprende tutto il versante e risulta interdetta al pascolo degli ovini e dei bovini, a causa della presenza del gallo forcello. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del medesimo regolamento regionale. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Sulla base dei dati emersi durante gli studi per la realizzazione dei due pozzi e sulla scorta del particolare contesto in cui si trovano le opere, in via cautelativa e d'intesa con gli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione, l'area di salvaguardia è stata delimitata utilizzando il criterio idrogeologico, ovvero assimilando i pozzi a sorgenti; questa scelta è giustificata anche dalla particolare conformazione dell'acquifero sfruttato, che presenta gradienti di flusso della falda molto elevati ed un'alimentazione probabilmente mista, proveniente sia dal basamento roccioso fratturato e fagliato sia dai depositi detritici di falda. La proposta di definizione è stata quindi determinata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato

un grado di vulnerabilità medio dell'acquifero captato e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente a partire da ciascun pozzo e 5 metri a valle; verso valle è stato aggiunto un ampliamento ulteriore di 5 metri in asse ai pozzi (calcolato con un semiarco in virtù della potenziale presenza del cono di depressione generato dal pompaggio); la zona di tutela assoluta di ciascun pozzo interessa una superficie totale di 867 metri quadrati;
- zona di rispetto, indifferenziata, unica per entrambi i pozzi, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte di 400 metri a partire dalle captazioni, per una superficie complessiva di 115.076 metri quadrati; sulla scorta della ricostruzione geologica eseguita e delle piccole portate richieste in concessione la proposta è da ritenersi cautelativa.

L'unico centro di pericolo presente all'interno dell'area di salvaguardia è la pista montana sterrata verso il Colle Basset, posta ad una distanza superiore a 300 metri dai due pozzi, in prossimità della fine del perimetro di monte della zona di rispetto; considerata la posizione del tratto della pista montana sterrata ed il transito ridottissimo e regolamentato da mezzi fuoristrada che la percorrono solo nel periodo estivo, è evidente la bassa pericolosità del centro di pericolo individuato, rispetto all'utilizzo ridotto dei due pozzi che serviranno l'impianto acquedottistico solo nel periodo invernale in soccorso alle sorgenti poste più a monte.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 4 – DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DI NUOVI POZZI IN LOCALITA' SPORTINIA - COMUNE DI SALICE D'OU LX - PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - scala 1:2000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione delle opere di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia - secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino, non contengono specifiche prescrizioni e non risultano ostativi al rilascio della stessa concessione.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 2 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Rilevato che nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato utilizzato il criterio idrogeologico, essendo i due pozzi stati assimilati, da un punto di vista idrogeologico, a sorgenti.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e adeguatamente protette al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda, in data 15 maggio 2018, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile tramite un pozzo denominato *Sportinia 1* e richiesta di conversione di un piezometro nel pozzo denominato *Sportinia 2*;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 325, in data 17 dicembre 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 18 dicembre 2019 – prot. n. 0004165, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in

materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

determina

a. L'area di salvaguardia dei due nuovi pozzi potabili denominati *Sportinia 1* - codice univoco TO-P-13191 e *Sportinia 2* - codice univoco TO-P-13192, ubicati nel Comune di Sauze d'Oulx (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 4 – DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DI NUOVI POZZI IN LOCALITA' SPORTINIA - COMUNE DI SALICE D'OULX - PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - scala 1:2000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è stata dimensionata utilizzando il criterio idrogeologico, essendo i due pozzi stati assimilati, da un punto di vista idrogeologico, a sorgenti.

c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, indifferenziata. In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sauze d’Oulx (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e adeguatamente protette al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- ottenere dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sauze d’Oulx - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Sauze d’Oulx, affinché lo stesso provveda a:


- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



 Pozzi idropotabili oggetto di delimitazione aree di salvaguardia



ZTA Superficie di 867 m2 per ciascun pozzo per un totale di 1.734 m2



ZRR/ZRA Superficie totale di 115.076 m2

Pozzi Sportinia - Comune di Sauze d'Oulx

ELENCO PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA

| Foglio | particella | Zona di Tutela Assoluta (ZTA) | Zona di Rispetto (ZRR/ ZRA) | Destinazione d'uso del suolo |
|--------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 21 | 118 | X parte | parte | Copertura forestale |
| 21 | 121 | | X parte | Copertura forestale |
| 21 | 123 | X parte | X parte | Copertura forestale |

INQUADRAMENTO SU FOGLIO CATASTALE - scala 1:5.000

N = Numero foglio catastale

